

Comune di VANZAGHELLO

(Provincia di MILANO)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 03/05/2012 e successivamente modificato con delibere Consiglio Comunale n. 18 del 02/07/2013 e n. 36 del 20/12/2017)

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Presupposto impositivo.
- Art. 3 - Soggetti passivi.
- Art. 4 - Base imponibile.
- Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 6 - Aliquote e detrazioni.
- Art. 7 - Abitazione principale.
- Art. 8 - Maggiori detrazioni e/o agevolazioni varie.
- Art. 9 - Fabbricati inagibili o inabitabili.
- Art. 10 - Rimborso dell'imposta per aree divenute inedificabili.
- Art. 11 - Validità e differimento dei versamenti dell'imposta.
- Art. 12 - Accertamento con adesione.
- Art. 13 - Versamenti minimi.
- Art. 14 - Compensazione.
- Art. 15 - Rateizzazione dei pagamenti.
- Art. 16 - Accertamenti.
- Art. 17 - Sanzioni.
- Art. 18 - Interessi.

Art. 19 - Riscossione coattiva.

Art. 20 - Funzionario responsabile.

Art. 21 - Compensi incentivanti al personale.

Art. 22 - Contenzioso.

Art. 23 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Art. 24 - Disposizioni finali - Entrata in vigore del Regolamento.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.L.vo del 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214 compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011n n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamenti vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal P.G.T. possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso o comunque che risulti censita come ente urbano al catasto urbano unitamente al bene principale. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'IMU versata su tale area; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione

dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi a decorrere dalla loro adozione, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3 – Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Base imponibile.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. La perizia di stima ovvero un atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'area edificabile costituiscono documento valido per la determinazione della base imponibile.
6. Le eventuali limitazioni al valore dell'area, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PGT non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati da Consiglio Comunale con il provvedimento suindicato. I valori valgono anche per gli anni successivi sino a quando non si deliberi diversamente entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 6 - Aliquote e detrazioni.

1. Alla base imponibile di cui all'articolo 4 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.
2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 7 - Abitazione principale.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il nucleo familiare del possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Nel caso di possesso di più unità pertinenziali della medesima categoria catastale, si dovrà intendere quale pertinenza dell'abitazione principale (e

quindi sottoposta ad aliquota ridotta) l'unità pertinenziale avente maggiore rendita catastale.

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che in tale immobile l'anziano o il disabile abbia avuto la residenza prima del ricovero in istituto.
5. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado ivi residenti saranno soggette all'aliquota IMU base del 7,60‰ senza alcuna maggiorazione; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito Internet Comunale, da presentarsi entro e non oltre il termine stabilito per il pagamento del saldo IMU dell'anno di competenza.

Art. 8 - Maggiori detrazioni e/o agevolazioni varie.

1. Annualmente la Giunta Comunale può stabilire maggiori detrazioni per l'abitazione principale relativa a:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale di proprietari nel cui nucleo siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidità del 100% ovvero altri soggetti che, a causa di infermità, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
 - b) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti, segnalati dai servizi sociali competenti, che versino in particolari

condizioni di disagio economico-sociale opportunamente documentate;

- c) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di pensionati (aventi compiuto il sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e il sessantesimo anno di età per le donne) possessori di una sola unità immobiliare (adibita a prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte), che rientrino nei limiti di reddito annuo prefissati.

Per usufruire dell'agevolazione prevista deve essere data comunicazione al Comune tramite apposito modulo da presentarsi annualmente entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno di competenza.

2. Sono sempre escluse dalle agevolazioni delle maggiori detrazioni le abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9.
3. Gli importi delle maggiori detrazioni e i limiti di reddito relativi saranno fissati entro il termine stabilito annualmente per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrispondente.
4. E' facoltà della giunta ricorrere all'uso dell'indicatore ISEE per stabilire i limiti di reddito e le relative detrazioni.
5. E' altresì facoltà del comune stabilire detrazioni o aliquote diversificate ovvero prevedere ulteriori agevolazioni (differimenti e/o rateizzazioni ecc.) a fronte di particolari interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento conservativo ecc.) su immobili situati in specifiche zone del territorio - individuate con apposito atto - ovvero con altra forma di regolamentazione (Regolamento Edilizio, PGT, ecc.), eseguiti secondo le linee guida previste dagli strumenti urbanistici e dal Regolamento Edilizio.
6. Tali agevolazioni potranno avere validità pluriennale ma comunque non superiore ad anni 5. Le suddette agevolazioni potranno avere anche andamento progressivo in relazione alla maggiore aderenza del risultato dell'intervento edilizio rispetto a quanto indicato e/o previsto negli strumenti urbanistici e nel Regolamento Edilizio.
7. La documentazione necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti sarà indicata di volta in volta da parte del servizio

tecnico. Dovrà essere prodotta dichiarazione, da parte del proprietario, che l'intervento edilizio è stato eseguito in maniera strettamente conforme a quanto prescritto nel permesso di costruire rilasciato ovvero nella denuncia di inizio attività (DIA). La concessione dell'agevolazione è stabilita dal Responsabile del Servizio Finanziario, su proposta motivata del Servizio Tecnico.

Art. 9 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale su perizia presentata dal proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, entro sessanta giorni dal verificarsi delle suddette condizioni. Se il proprietario supera tale termine, può sempre denunciare la situazione beneficiando della riduzione dal momento in cui presenta la domanda.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile così come da capo terzo p.3.1.12 e p.3.1.13 del vigente regolamento di igiene locale, consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili, a titolo esemplificativo, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni : a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni o, comunque, entro il termine per effettuare il primo versamento utile. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.
4. La presentazione tardiva della dichiarazione di cui al comma 1 lettera b), renderà efficace la riduzione solo a decorrere dai versamenti di Imposta per i periodi successivi alla data di presentazione.
5. La dichiarazione o la perizia di inagibilità o inabitabilità va rinnovata annualmente.

Art. 10 - Rimborso dell'imposta per aree divenute inedificabili.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 446/97 è possibile richiedere il rimborso - per un periodo comunque non eccedente anni 3 - dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti siano divenute inedificabili.
2. la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e la loro entrata in vigore.
3. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:
 - a. non si siano concretizzati o emessi atti abilitativi per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle normative vigenti;
 - b. non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
 - c. Non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'adozione e/o l'approvazione dello strumento urbanistico e/o delle relative varianti o modifiche.

4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica motivata richiesta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui è entrata in vigore la variazione allo strumento urbanistico, e, se del caso, limitatamente ai due anni precedenti, da parte del contribuente interessato, il quale deve dichiarare le condizioni richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92.
5. in caso di varianti apportate agli strumenti urbanistici in forza delle quali le aree risultino avere un edificabilità ridotta rispetto alla precedente, il contribuente ha diritto di chiedere il rimborso della differenza tra l'imposta calcolata sul valore venale originario e quella dovuta sul nuovo minor valore venale del terreno, con le stesse modalità e termini indicati ai commi precedenti.
6. Il Comune dispone il rimborso delle somme effettivamente dovute nel termine di un anno dall'istanza che deve essere corredata da idonea documentazione probatoria.

Art. 11 - Validità e differimento dei versamenti dell'imposta.

1. I versamenti dell'imposta comunale eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché l'IMU relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. In tal caso il contribuente dovrà comunicare all'Ufficio Tributi il soggetto che verserà anche per suo conto e gli immobili per i quali l'Imposta è stata corrisposta dal contitolare.
2. Con Deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per gravi calamità naturali ;
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo di appositi modelli secondo le disposizioni vigenti in materia.
5. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 12 - Accertamento con adesione.

1. E' introdotto in questo Comune, anche per l'Imposta Municipale Propria (IMU), l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ai sensi del D.Lgs. 19/06/1997 n. 218, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dall'apposito regolamento adottato dall'Ente.

Art. 13 - Versamenti minimi.

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 Euro, così come disciplinato dall'art. 14 del regolamento sulla disciplina delle entrate già adottato dall'Ente. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 14 - Compensazione.

1. Si applica anche all'imposta municipale propria la disciplina della compensazione di cui all'articolo 14 ter del regolamento sulla disciplina delle entrate già adottato dall'Ente.

Art. 15 - Rateizzazione dei pagamenti.

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato

5. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 5.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

Art. 16 - Accertamenti.

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative

tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 17 - Sanzioni.

1. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le disposizioni già fissate dall'art. 11 del Regolamento delle Entrate attualmente in vigore;
2. Per quanto non disciplinato si deve far riferimento alle disposizioni di Legge.

Art. 18 - Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con una maggiorazione di 2 punti percentuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 19- Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.
2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 20 - Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 21 - Compensi incentivanti al personale.

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'importo municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
2. L'entità del compenso di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto e le relative modalità di devoluzione vengono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 22 - Contenzioso.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

Art. 23 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;

c) i regolamenti comunali

Art. 24 - Disposizioni finali - Entrata in vigore del Regolamento

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.